

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Il presente documento contiene:

- SEZ. 1 INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA OFFERTI**
- SEZ. 2 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**
- SEZ. 3 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**
- SEZ. 4 INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- SEZ. 5 INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI**
- SEZ. 6 INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO.**

Si allega altresì:

- A. **DOCUMENTO DI SINTESI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.**
- B. **INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.**
- C. **DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI** adottata dalla Cassa Rurale/Banca di Credito Cooperativo per il quale il Cliente deve esprimere il proprio consenso tramite sottoscrizione di apposito modulo.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la Banca fornisce, di seguito, le informazioni necessarie affinché il Cliente possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, possa assumere le proprie decisioni di investimento con piena consapevolezza. La Banca fornisce le informazioni in formato cartaceo; qualora il Cliente acconsenta espressamente, la Banca si impegna a fornire le medesime informazioni in tema di servizi di investimento e/o di servizi accessori prestati verranno fornite tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail preventivamente comunicato dal Cliente.

**SEZ. 1****INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA OFFERTI****- RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO E RECAPITI DELL'INTERMEDIARIO.**

Cassa Rurale Caldonazzo, Sede Legale ed Amministrativa Largo Graziadei, 15 - Caldonazzo.  
Telefono 0461719900 Fax 0461719910, indirizzo e-mail: info@cr-caldonazzo.net.

Sito internet: [\\_www.cr-caldonazzo.it](http://www.cr-caldonazzo.it)

La Banca è iscritta:

- al Registro delle Imprese di Trento; Codice Fiscale e P.IVA 00103450227 Cod. ABI 08043-2.
- all'Albo delle Società Cooperative con n. 4157613
- all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) al n. 4015.4.0.
- nella sezione D (riservata alle banche, agli intermediari finanziari, alle SIM e alle Poste italiane spa), con numero D000137407, del Registro Unico Elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l'Isvap ai sensi del Regolamento Isvap n. 5/2006 per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

**- LINGUA CON LA QUALE AVVENGONO LE COMUNICAZIONI FRA CLIENTE E BANCA**

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l'italiano (a eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

**- METODI DI COMUNICAZIONE TRA LA BANCA E IL CLIENTE E DOCUMENTAZIONE FORNITA A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

I metodi di comunicazione tra Banca e cliente possono essere di tipo tradizionale (a mezzo supporto cartaceo) oppure di tipo elettronico (e-mail, sito internet).

Gli ordini (e le revoche) sono conferiti dal Cliente alla Banca per iscritto o, previo accordo con la Banca, a mezzo comunicazione elettronica o telefonicamente.

Per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l'offerta fuori sede), la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta:

- al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al Cliente un'attestazione con la quale comunica, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse.
- invia al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. L'avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, l'orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.
- su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine.
- in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa.
- qualora amministri conti dei Clienti al dettaglio che includono passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica agli stessi eventuali perdite che superino la soglia convenuta nel contratto non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
- invia al Cliente il rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del cliente quanto meno una volta all'anno, salvo il diritto del cliente a richiedere una diversa periodicità infra - annuale (mensile, trimestrale, semestrale).

## - Reclami

Per eventuali reclami, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

## - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- **Esecuzione degli ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio:** servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi.

Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari, la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella relativa strategia di esecuzione degli ordini sulla quale il Cliente ha espresso il proprio consenso.

- **Collocamento e distribuzione:** la Banca svolge il servizio di collocamento di propri strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), anche per il tramite delle proprie filiali, di società indirettamente partecipate o terze, sulla base di apposite convenzioni di collocamento stipulate con le stesse o per il tramite di Cassa Centrale Banca S.p.A.. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposta dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società.

Nello svolgimento di tale servizio, la Banca fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione di offerta. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dalle società emittenti.

Nella distribuzione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi, la Banca rispetta le disposizioni della normativa sull'intermediazione finanziaria applicabili ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle Compagnie di Assicurazione per le quali opera.

Il servizio di collocamento e l'attività di distribuzione prevedono anche un'attività di assistenza da parte della Banca alla Clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch) nel periodo successivo al collocamento di tali strumenti e prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.

La banca distribuisce il servizio di gestione di portafogli di Cassa Centrale Banca S.p.A. Le informazioni sulle gestioni di portafogli distribuite e sul fornitore del servizio di gestione sono contenute nella documentazione da questo predisposta e che viene fornita ai Clienti prima della adesione al servizio di investimento in questione.

- **Ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Banca si avvale di Cassa Centrale Banca S.p.A. quale unico intermediario negoziatore.

Il Cliente può scegliere di operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (*execution only*), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l'ordine sia impartito ad iniziativa del cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

- **Consulenza in materia di investimenti:** il servizio deve essere convenuto nel contratto, viene documentato per iscritto o su altro supporto durevole ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel contratto; il servizio di consulenza ha per oggetto esclusivamente le tipologie di prodotti e di strumenti finanziari indicate nell'apposito documento "Condizioni del servizio di consulenza" allegato al contratto, che potrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del servizio offerto.

La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.

Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base delle necessarie informazioni, rilasciate dal cliente ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007. Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

L'autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi è stata rilasciata da: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA.

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e/o richieste a Banca d'Italia.

La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L'autorizzazione è stata rilasciata da ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma.

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it) e/o richieste a ISVAP.

## - SISTEMI DI INDENNIZZO DEI CLIENTI E DI GARANZIA DEI DEPOSITI.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 (tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito internet [www.fgd.bcc.it/home/home.asp](http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp)). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291, 38 per ciascun depositante.

**SEZ. 2****INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA****- SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLE SOMME DI DENARO DETENUTE PER CONTO DEI CLIENTI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.**

In conformità a quanto previsto dalla Banca d'Italia con regolamento approvato in data 29 ottobre 2007, si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni.

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di prodotti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei prodotti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai prodotti sub-depositati, il cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti prodotti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di prodotti della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

**- INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI**

Il contratto relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro un termine – stabilito nel contratto - dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

**- COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA**

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/Cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

**SEZ. 3****INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- cliente al dettaglio
- cliente professionale
- controparte qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Preliminarmente la Banca comunica al cliente la categoria di appartenenza.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.

In particolare, la Banca per poter dar corso alla richiesta di un cliente al dettaglio di poter essere riconosciuto come cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

**Cliente al dettaglio****Descrizione**

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

**Informativa e tutela**

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la Banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

**Passaggio a cliente professionale**

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Consob in materia di Intermediari;
5. notifica al cliente della nuova classificazione.

**Cliente professionale****Descrizione**

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Consob in materia di Intermediari nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-*sexies* del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

**Informativa e tutela**

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza è omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte)
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- un livello di reportistica minimale.

**Passaggio a cliente al dettaglio**

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

**Controparte qualificata****Descrizione**

Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 *quater*, lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall'art. 58 comma 2 del Regolamento Consob in materia di Intermediari. L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente

nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

**Informativa e tutela**

Alle "controparti qualificate" si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse. L'esenzione dalle regole di condotta non vale per i servizi di consulenza, gestione di portafogli e collocamento, in relazione ai quali la Banca deve garantire alla "controparte qualificata" il trattamento riservato ai "clienti professionali".

**Passaggio a cliente al dettaglio**

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".  
La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

**Passaggio a cliente professionale**

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni.

**SEZ. 4****INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il Cliente deve avere ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che la stessa comporta.

A tal fine, la Banca fornisce al Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Nell'ambito dei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, un'operazione può risultare o meno appropriata, a seconda delle conoscenze ed esperienze del cliente; qualora l'operazione sia raccomandata dalla Banca o realizzata in esecuzione di un mandato gestorio, l'operazione deve risultare adeguata, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento, alla conoscenza ed esperienza del cliente nel campo degli investimenti in strumenti finanziari.

**SEZ. 4.1: INFORMAZIONE SULLA NATURA DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI STRUMENTI FINANZIARI**

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, esegue operazioni aventi per oggetto:

- **titoli di capitale**
- **titoli di debito**
- **quote e azioni di organismi collettivi di investimento** (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile)
- **strumenti finanziari derivati**
- **prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione** ex art. 1, co, 1, lett. w-bis del D.Lgs. n. 58/98 (polizze *unit linked*, *index linked* e polizze di capitalizzazione)
- **certificati di deposito**
- **pronti contro termine**

**TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO**

Tra i **titoli di capitale** più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i **titoli di debito** più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i *commercial paper*, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca).

L'acquirente di **titoli di capitale** diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire

L'acquirente di **titoli di debito** diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito

**Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito**, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio generico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio generico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. rischio emittente) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal Cliente fino alla scadenza. Qualora il Cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

E' dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le **obbligazioni convertibili**. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

#### **OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)**

Il cliente può sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (**titoli strutturati**). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che il Cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.

Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:

- parte "fissa": rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso;
- parte "variabile": rendimento può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:

**I futures:** le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del Cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del Cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se il Cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il Cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

**Le opzioni:** le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.

L'acquisto di un'opzione (call) è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione (put) comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Sia per le operazioni in *futures* che per le operazioni in opzioni, il Cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il Cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.

L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

**I contratti di swap** comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

**I warrant: titoli di debito** accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere un certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il *warrant* – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

#### **QUOTE E AZIONI DI ORGANISMI COLLETTIVI DI INVESTIMENTO**

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in **quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV)**. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a **fondi comuni aperti**, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

**I fondi O.I.C.R. Speculativi** sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano i limiti e i divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. E' la tipologia di fondo impiegata dalle SGR per costituire *hedge fund* di diritto italiano. Si tratta di O.I.C.R. non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina comunitaria in tema di fondi comuni d'investimento.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in O.I.C.R., i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:

- poter derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, aumentando la rischiosità dell'investimento;
- poter investire in fondi *Hedge* insediati in centri *off-shore* o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento).
- poter ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc...
- poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo.

Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti al Fondo. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico Cliente.

#### **PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- *unit linked*, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- *index linked*, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

##### 1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-Contraente (di seguito "Cliente"), di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal Cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico del Cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitate nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il Cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

##### 2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti *index linked* hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il Cliente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per il Cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

### 3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il Cliente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

## CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.
- impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

## PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione di Pronti Contro Termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

## SEZ. 4.2: INFORMAZIONI SUI RISCHI PROPRI DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI STRUMENTI FINANZIARI

Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il Cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi strumenti finanziari, i seguenti elementi:

- la **variabilità del prezzo** dello strumento finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
- la **liquidità** di uno strumento finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il Cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi
- la **divisa** in cui è denominato lo strumento finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l'euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento
- **gli altri fattori fonte di rischi generali:**
  - Denaro e valori depositati: l'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
  - Commissioni ed altri oneri: prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
  - Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni: le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai Clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni: gran parte dei sistemi di negoziazione elettronica o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
- Sistemi elettronici di negoziazione: I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
- Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati: Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

**RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU "MERCATI EMERGENTI"**

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre il Cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di Clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- Reddito pro capite inferiore a \$ 9.386 (parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale nel 1997);
- Recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- Graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- Recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- Non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto strumenti finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.

Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

**a) assetto economico**

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

**b) situazione politica**

E' risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per il Cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

**c) situazione del mercato finanziario**

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

**d) situazione valutaria**

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

**e) raccolta di informazioni**

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poiché i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità del Cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

**f) settlement**

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al Cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

**g) rischio emittente e rischio di credito**

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei Clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni Paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i Clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

**h) regime fiscale**

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del Cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

**i) rischio legale e di regolamento**

Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai Clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

**RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU CORPORATE BONDS**

Si definiscono gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al Cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali:

- Moody's ([www.moody.com](http://www.moody.com))

- Standard & Poor's ([www.standardpoor.com](http://www.standardpoor.com))

Queste ultime diffondono valutazioni di rating sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sui soggetti a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; tali valutazioni tengono conto -in linea generale- dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;
- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri ed obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management, nonché, relativamente alle valutazioni di rating specificamente riferiti a singole emissioni di prestiti obbligazionari;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. *long-term issue credit ratings* (si consideri che il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).

Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli corporate, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dalle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE		VALUTAZIONE	INVESTMENT GRADE
MOODY'S	S&P		
Aaa	AAA	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	
Aa	AA	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa/AAA questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa/AAA perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	BBB	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	

Ba	BB	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.
B	B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.
Caa	CCC	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.
Ca	CC	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.
C	C	Gli emittenti di grado C sono in assoluto i peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità di recupero dei crediti sono scarse.
	D	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria D è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.

NON INVESTMENT GRADE

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yield*). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel **NON** investment grade.

#### SEZ. 5

#### INFORMAZIONE GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI

Le disposizioni in materia di incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "The Committee of European Securities Regulators" (Inducements under MiFID – Recommendations, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Consob n. 16190/07 in materia di Intermediari ed è finalizzata a garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto,
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

#### Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

#### Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

#### Tipologie di Incentivi

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE, alle indicazioni diffuse dal CESR e all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
  - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es.: i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Cassa Rurale ha identificato le suddette tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati:

- **nel collocamento di quote e/o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio**, la Cassa Rurale riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione minima dello zero % e massima 5%, retrocessione massima 5%), di commissioni di gestione (commissione minima 0,25% e massima su base annua 3%, retrocessione massima 2,25%) in funzione della diversa Società Emittente e della tipologia di comparto sottoscritto.

In ogni caso, in sede di sottoscrizione di OICR sarà obbligo della Cassa Rurale fornire al Sottoscrittore copia dei prospetti informativi specifici approvati e depositati, dove apparirà trasparentemente l'importo della commissione di sottoscrizione e di gestione; detti prospetti sono inoltre consultabili e/o scaricabili gratuitamente dai siti internet delle varie società emittenti.

- **nel collocamento di Fondi Pensione**, la Cassa Rurale riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, nessuna retrocessione delle commissioni di sottoscrizione, la retrocessione delle commissioni di gestione (commissione massima 1,70%, retrocessione massima 0,70%);
- **nel collocamento di Titoli azionari/obbligazionari**, la Cassa Rurale riceve dalle società emittenti i titoli azionari e/o obbligazionari eventuali commissioni di sottoscrizione/collocamento di volta in volta definite;
- 
- **nel collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Unit linked)**, la Cassa Rurale riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la sola retrocessione delle commissioni di gestione e delle commissioni per spese di gestione amministrativa (commissione massima 1,85%, retrocessione massima 0,90%);

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della clientela
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post-vendita.

**SEZ. 6**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO**

Sono di seguito riportate le clausole del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, per le operazioni di pronti contro termine e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.

<b>PARTE PRIMA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO</b>	
<b>Sezione I Disposizioni generali</b>	
<b>Art. 1 Diligenza della Banca - oggetto</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;</li> <li>b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;</li> <li>c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;</li> <li>d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.</li> </ol> </li> <li>2. La prestazione dei servizi ha per oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1 comma 1 lettera u) e gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 ( di seguito anche T.U.F.).</li> </ol>
<b>Art. 2 Conflitti di interesse</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</li> <li>2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.</li> <li>3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del cliente. In tal caso, la banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 codice civile, a concludere le singole operazioni aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari con se stessa e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del cliente, anche veste di controparte dell'operazione.</li> </ol>
<b>Art. 3 Conferimento degli ordini e delle istruzioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti per iscritto o tramite mezzi di comunicazione a distanza (come ad esempio in via elettronica, per rete internet o telefonicamente), nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia.</li> <li>2. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.</li> <li>3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.</li> <li>4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.</li> <li>5. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di ordini e istruzioni conferiti da un terzo appositamente autorizzato ad operare in nome e per conto del cliente, la Banca valuta l'appropriatezza o, eventualmente, l'adeguatezza con riferimento alle informazioni rese dal cliente intestatario del rapporto.</li> <li>6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di rapporti cointestati, gli ordini e le altre istruzioni sono conferiti di norma disgiuntamente. Le informazioni sull'appropriatezza o, eventualmente, sull'adeguatezza richieste per legge dalla Banca sono conferite secondo le modalità stabilite nel questionario predisposto dalla Banca.</li> <li>7. In ogni caso, la Banca presterà i servizi d'investimento conformando la propria condotta al profilo del cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione del suddetto questionario.</li> </ol>
<b>Art. 4 Operazioni non appropriate</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di</li> </ol>

	<p>appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.</p> <p>2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte il cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato.</p> <p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.</p> <p>4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 13 del presente contratto.</p>
<b>Art. 5 Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini</b>	<p>1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, tramite versamento immediato in contanti su conto corrente vincolato acceso a nome del cliente o tramite conferimento di titoli di Stato o, infine, secondo le modalità indicate in apposito documento. Il cliente è altresì tenuto all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.</p>
<b>Art. 6 Rendiconti</b>	<p>1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.</p> <p>2. Qualora il cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 codice civile, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.</p>
<b>Art. 7 Commissioni e spese</b>	<p>1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate in calce al contratto o nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante. Nel medesimo prospetto sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.</p> <p>2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul rapporto acceso dal/i cliente/i e indicato in premessa le commissioni e le spese previste dal presente contratto</p>
<b>Art. 8 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</b>	<p>1. In presenza di un giustificato motivo, (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico – finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente), il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni di legge.</p> <p>2. La modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole (documento digitale, anche inviato mediante posta elettronica), con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<b>Art. 9 Durata del contratto</b>	<p>1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.</p>
<b>Art. 10 Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela</b>	<p>1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giuri bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.</p>
<b>Sezione II</b>	
<b>Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento</b>	
<b>Art. 11 Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni</b>	<p>1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, adottando tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.</p> <p>2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.</p> <p>3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.</p>
<b>Art. 12 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni</b>	<p>1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.</p> <p>2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.</p>
<b>Art. 13 Mera esecuzione o ricezione di ordini (cd. execution only)</b>	<p>1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:</p> <p>a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del</p>

	<p>Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;</p> <p>b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;</p> <p>c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;</p> <p>d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.</p>
<p><b>Art. 14</b> <b>Operazioni con passività potenziali o effettive</b></p>	<p>1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, è indicata, in calce al contratto o nell'allegato prospetto, la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.</p> <p>2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.</p>
<p><b>Art. 15</b> <b>Collocamento</b></p>	<p>1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze mediante:</p> <p>i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico;</p> <p>ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita").</p> <p>Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, la Banca dovrà prestare altresì al cliente, in abbinato al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente).</p> <p>2. Prima della prestazione del servizio di collocamento, la Banca comunicherà al cliente i termini essenziali degli accordi conclusi con gli emittenti che prevedano la corresponsione di compensi, commissioni o prestazioni a fronte della prestazione del servizio di collocamento e dell'assistenza post-vendita (c.d. "incentivi"). La Banca si impegna altresì a fornire al cliente, su richiesta dello stesso, ulteriori dettagli in merito agli incentivi ricevuti ovvero in merito ai criteri di calcolo degli incentivi medesimi là dove non sia possibile accertarne l'importo.</p> <p>3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.</p> <p>4. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite presso la Banca, debbono essere formalizzate dal cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione I del presente contratto.</p>
<p><b>Sezione III</b> <b>Emissione di prodotti finanziari della Banca e distribuzione di prodotti finanziari di imprese di assicurazione</b></p>	
<p><b>Art. 16</b> <b>Emissione di prodotti finanziari da parte della Banca</b></p>	<p>1. La Banca può emettere prodotti finanziari rappresentati da strumenti finanziari (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n.58/98) nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.</p>
<p><b>Art. 17</b> <b>Distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione</b></p>	<p>1. Per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.</p> <p>2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.</p> <p>3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano le clausole del presente contratto e le disposizioni di cui all'art. 85 del Regolamento Consob 16190/2007.</p> <p>4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.</p>
<p><b>Sezione IV</b> <b>Operazioni di Pronti contro Termine</b></p>	
<p><b>Art. 18</b> <b>Caratteristiche dell'operazione</b></p>	<p>1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.</p> <p>2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.</p>

	<p>3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.</p> <p>4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.</p>
<b>Art. 19 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti</b>	<p>1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.</p> <p>2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.</p>
<b>Art. 20 Consegna dei titoli e pagamento del prezzo nella vendita a termine</b>	<p>1. Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.</p>
<b>Art. 21 Clausola risolutiva espressa</b>	<p>1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;</li> <li>- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;</li> <li>- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.</li> </ul> <p>2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.</p>
<b>Art. 22 Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali</b>	<p>1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.</p> <p>2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il cliente, sono a carico dello stesso.</p>
<b>Sezione V Consulenza in materia di investimenti</b>	
<b>Art. 23 Modalità e contenuto del servizio di consulenza – limitazioni</b>	<p>1. Ove convenuto nel presente contratto, il servizio di consulenza è prestato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nelle precedenti sezioni ed ha per oggetto esclusivamente le tipologie di prodotti e di strumenti finanziari indicate nel documento "Condizioni del servizio di consulenza" allegato, che potrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del servizio offerto.</p> <p>2. La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.</p> <p>3. La consulenza viene documentata per iscritto o su altro supporto durevole e può essere svolta nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.</p> <p>4. Ai fini della prestazione del servizio, il cliente deve rilasciare alla Banca le informazioni necessarie, individuate nell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007: la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base di tali informazioni. Ove non ottenga dette informazioni, la Banca si astiene dallo svolgimento del servizio.</p> <p>5. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, eventuali modifiche o aggiornamenti.</p>
<b>Art. 24 Ulteriori modalità e contenuti del servizio</b>	<p>1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal precedente articolo potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.</p>

**PARTE SECONDA  
DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI**

**Sezione I  
Disposizioni generali**

<b>Art. 1 Oggetto del deposito</b>	<p>1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei (titoli) sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".</p> <p>2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.</p> <p>3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.</p>
<b>Art. 2 Svolgimento del servizio</b>	<p>1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non</p>

	<p>con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.</p> <p>2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.</p> <p>3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.</p> <p>4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.</p>
<b>Art. 3 Obbligazioni del cliente</b>	<p>1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.</p> <p>2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.</p>
<b>Art. 4 Modalità per il ritiro dei titoli</b>	<p>1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.</p> <p>2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.</p>
<b>Art. 5 Comunicazioni periodiche</b>	<p>1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.</p>
<b>Art. 6 Cointestazione</b>	<p>1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni alla Banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.</p> <p>2. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari.</p> <p>3. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.</p> <p>4. In deroga alle condizioni generali del rapporto banca-cliente, la Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata. Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento.</p> <p>5. Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari con efficacia nei confronti di tutti.</p>
<b>Art. 7 Morte o incapacità del cointestatario</b>	<p>1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto.</p> <p>2. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.</p> <p>3. La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.</p>
<b>Art. 8 Poteri di rappresentanza</b>	<p>1. Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.</p> <p>2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.</p> <p>3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p> <p>4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.</p> <p>5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.</p>
<b>Art. 9 Modifica unilaterale delle condizioni di contratto</b>	<p>1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.</p>
<b>Art. 10</b>	<p>1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue</p>

<b>Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei</b>	esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
<b>Art. 11 Condizioni economiche</b>	1. Le condizioni economiche relative al rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione sono riportate in calce al contratto o nel prospetto allegato, che viene sottoscritto appositamente dal cliente e che costituisce parte integrante del contratto.
<b>Art. 12 Durata del contratto</b>	1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
<b>Art. 13 Inadempimento del cliente</b>	<p>1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.</p> <p>3. Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni.</p> <p>4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.</p> <p>5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.</p>
<b>Art. 14 Subdeposito dei titoli dematerializzati</b>	<p>1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.</p> <p>2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.</p> <p>3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.</p> <p>4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.</p> <p>5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.</p> <p>6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.</p>
<b>Art. 15 Subdeposito dei titoli cartacei</b>	<p>1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.</p> <p>2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.</p> <p>3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.</p>

Allegato A – Documento di Sintesi in materia di Conflitti di Interesse

**DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE****PREMESSA**

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

**TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

**GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

---

## INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per loro conto, informerà chiaramente i clienti della natura e delle fonti di tale conflitto ("*disclosure*").

Allegato B – Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento

## PROSPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ALLEGATO AL CONTRATTO DI

### PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E/O DEPOSITO E CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

#### PARTE PRIMA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

##### ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

	Commissioni
Obbligazioni emesse dalla Banca	0,40 %

##### RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

###### TITOLI DI STATO

	Commissioni* Spese*
Sottoscrizione di BOT in sede di asta e fuori asta, calcolata sul loro valore nominale, per titoli aventi durata residua:	
fino ad 80 giorni	0,05 %
tra 81 e 170 giorni	0,10 %
tra 171 e 330 giorni	0,20 %
oltre 331 giorni	0,30 %
Compravendita di titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolati sul controvalore	0,40 %    Minimo € 5,16

###### OBBLIGAZIONI DI ALTRI EMITTENTI

Compravendita di obbligazioni di altri emittenti su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolati sul controvalore	0,40 % Minimo € 5,16
Compravendita di obbligazioni di altri emittenti su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolati sul controvalore (escluse le commissioni della controparte competente)	0,40 % Minimo € 5,16

###### AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Compravendita su mercati regolamentati italiani	0,60 %    Minimo € 6,0
Compravendita su mercati regolamentati esteri (escluse le commissioni della controparte competente)	Massimo 3,5% - Minimo € 20,0

###### PER TUTTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Rimborso del fissato bollato per operazioni, per le quali questa viene applicata	euro Zero
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dall'Investitore	euro Zero
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dall'Investitore	euro Zero

\* sempre incluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato

###### CAPITALE DI RIFERIMENTO\*\*

soglia delle perdite oltre la quale la Banca avvisa il Cliente dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni in strumenti derivati o warrant	pari o superiore al 50% del valore
--	------------------------------------

\*\* in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare perdite superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari

##### PRONTI CONTRO TERMINE

Scadenza fino a 1 mese: minimo 90% Euribor a 1 mesi Act 360 rilevazione del giorno precedente con arrotondamento allo 0,05 inferiore;
Scadenza sup. 1 e fino 3 mesi: minimo 90% Euribor a 3 mesi Act 360 rilevazione del giorno precedente con arrotondamento allo 0,05 inferiore;
Scadenza sup. 3 e fino 6 mesi: : minimo 90% Euribor a 6 mesi Act 360 rilevazione del giorno precedente con arrotondamento allo 0,05 inferiore

##### CERTIFICATI DI DEPOSITO

Secondo i fogli informativi volta per volta esposti al pubblico nei locali della Banca.
---

##### COLLOCAMENTO

<b>Quote e/o azioni emesse da OICR:</b>
Commissione di sottoscrizione: minimo 0% - massimo 5%; retrocessione massima 5%
Commissione di gestione: minimo 0,28% - massimo 3%; retrocessione massima 2,25%
<b>Fondi Pensione:</b>
Commissione di sottoscrizione: 0%
Commissione di gestione: minimo 0% - massimo 1,70%; retrocessione massima 0,70%
<b>Titoli azionari/obbligazionari:</b>
Eventuali come stabilito dall'emittente

<b>Prodotti assicurativi a contenuto finanziario:</b>
Commissione di sottoscrizione: 0%
Commissione di gestione: minimo 0% - massimo 1,85%; retrocessione massima 0,90%

### COMMERCIALIZZAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI

Retrocessioni massime*	Commissioni massime*
Gestioni patrimoniali Cassa Centrale Banca spa	2,50%                      1,25%

\* sempre incluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato

### CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Spese massime Euro 50,00 Trimestrali
--------------------------------------

## PARTE SECONDA

### DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

#### COMMISSIONE ANNUALE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Diritti di custodia semestrali:	
<b>Obbligazioni Italia e Titoli di Stato:</b>	
Fino a nominali € 25.823,00	Euro 2,58
Oltre	Euro 10,00
<b>Bot, P.c.T. e Obbligazioni Cassa Rurale di Caldonazzo:</b> Gratuito	
<b>Azioni Italia, Azioni estere, Derivati e Obbligazioni Estere:</b>	
Fino a nominali € 25.823,00	0,09% con un minimo di € 2,58 e un massimo di € 2,58
Oltre	0,09% con un minimo di € 12,91 e un massimo di € 12,91
<b>Certificati di deposito:</b> gratuito	

#### SPESE DI ACCREDITO

cedole di titoli di Stato sul mercato italiano	euro Zero
cedole di titoli di Stato sul mercato estero	euro Zero
cedole di altri strumenti finanziari sul mercato italiano	euro Zero
cedole di altri strumenti finanziari sul mercato estero	euro Zero
cedole di strumenti finanziari di propria emissione	euro Zero
dividendi di strumenti finanziari sul mercato italiano	euro Zero
dividendi di strumenti finanziari sul mercato estero	euro Zero
rimborso BOT estratti o scaduti sul mercato italiano	euro Zero
rimborso titoli di Stato a medio e lungo termine estratti o scaduti sul mercato italiano	euro Zero
rimborso titoli di Stato a medio e lungo termine estratti o scaduti sul mercato estero	euro Zero
rimborso altri strumenti finanziari estratti o scaduti sul mercato italiano	euro Zero
rimborso altri strumenti finanziari estratti o scaduti sul mercato estero	euro Zero
rimborso strumenti finanziari di propria emissione	euro Zero

#### SPESE E COMMISSIONI

Aumenti di capitale incluse altre operazioni su capitale sul mercato italiano	euro Zero
Aumenti di capitale incluse altre operazioni su capitale sul mercato estero	euro Zero
Conversioni di capitale sul mercato italiano	euro Zero
Conversioni di capitale sul mercato estero	euro Zero
per ritiro strumenti finanziari cartacei – mercato italiano	euro Zero
per ritiro strumenti finanziari cartacei – mercato estero	euro Zero
per ritiro strumenti finanziari cartacei di propria emissione	euro Zero
per trasferimento titoli ad altro deposito – mercato italiano	euro 51,65
per trasferimento titoli ad altro deposito – mercato estero	euro 51,65
Imposta di bollo su estratto conto per persone fisiche	Vigente
Imposta di bollo su estratto conto per soggetti diversi dalle persone fisiche	Vigente
per comunicazione cartacea di cui alle norme sulla trasparenza	euro 5,00
per comunicazione elettronica di cui alle norme sulla trasparenza	euro 5,00
per estinzione dossier	euro Zero
...	

Data \_\_\_\_\_

(Il Cliente / Clienti)

La Banca

Allegato C – Documento di sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

**DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

*Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento Consob n. 16190/07, la Banca ha l'obbligo di ottenere dal Cliente il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca e affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (cfr. allegato A2).*

**LA NORMATIVA MIFID**

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "*best execution*" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, al servizio di ricezione e trasmissione ordini. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*). In particolare, la Banca ha identificato per ciascuna categoria di strumenti finanziari Cassa Centrale Banca quale soggetto presso il quale gli ordini vengono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest'ultimo.

La Banca è autorizzata anche a svolgere il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

La Banca nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in via preliminare, il consenso esplicito del cliente.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**" (di seguito la "**Strategia di esecuzione**") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori<sup>1</sup> che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto nel caso in cui queste richiedano un livello maggiore di protezione per se stesse.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte del *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti

utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

## 1. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- Azioni ed ETF:
  - quotati su mercati regolamentati italiani
  - quotati su mercati regolamentati comunitari
  - quotati su mercati regolamentati non comunitari
- Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani
- Obbligazioni e Titoli di Stato:
  - quotati sui mercati regolamentati comunitari
  - quotati sui mercati non comunitari
  - non quotati su mercati regolamentati (escluse le emissioni della Cassa Rurale)
- Derivati:
  - quotati sui mercati regolamentati italiani
  - quotati su mercati comunitari
  - non quotati su mercati regolamentati.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione	Broker
- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> )	CASSA CENTRALE BANCA
- Rapidità di esecuzione e di regolamento	
- Probabilità di esecuzione e regolamento	
- Oggetto dell'ordine	
- Dimensione dell'ordine	
-	

Nel rispetto delle disposizioni e dei criteri normativi, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del corrispettivo totale (*total consideration*) sia nel caso degli strumenti finanziari quotati che di quelli negoziati fuori mercato.

## 2. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela:

- Obbligazioni non quotate di propria emissione
- Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani
- Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati.

Le caratteristiche dei titoli trattati (ad esempio, la marcata tipizzazione delle obbligazioni a livello di Banca e di Sistema Casse Rurali e la mancanza di mercati alternativi) e le tipologie di operazioni concluse portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa, che con l'attività di negoziazione in conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti.

In particolare per le obbligazioni di propria emissione si è considerato che la Banca rappresenta l'unica sede di negoziazione disponibile e quindi è in grado di garantire i migliori requisiti operativi in ottica di best execution.

Anche nel caso dei pronti contro termine la migliore sede di esecuzione è rappresentata dal conto proprio dato che:

- non esistono mercati regolamentati per la clientela retail, ma solo un unico mercato all'ingrosso;
- tali operazioni possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti e scadenze scelte dal cliente, che non troverebbero quindi una rispondenza diretta con eventuali offerte disponibili su un mercato.

Nell'effettuare il servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca non opera in qualità di Internalizzatore Sistemático. Per tali categorie di strumenti finanziari la Banca segue l'ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione	Broker
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Rapidità di esecuzione e di regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Oggetto dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>-</li> </ul>	<p><b>Conto proprio (non sistemático)</b></p>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*).

Per gli strumenti finanziari in esame la Banca opera "in conto proprio" offrendo su richiesta del cliente una quotazione in linea con gli obblighi di *best execution* e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, nella determinazione dei prezzi si tiene conto dei seguenti fattori:

- nel caso di operazioni di pronti contro termine su titoli quotati e non quotati, vengono presi in considerazione come *benchmark* di riferimento i prezzi disponibili sui principali mercati di riferimento, quelli proposti dai principali contributori (*market maker*) attivi sulle più importanti piattaforme elettroniche di riferimento o quelli determinati in base a modelli di valutazione interno;
- nel caso di operazioni di compravendita aventi ad oggetto obbligazioni di propria emissione, ci si avvale dei servizi valutativi forniti da Cassa Centrale Banca. Si tiene conto del *fair value* determinato attraverso un modello di valutazione, definito in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario.

#### AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento sarà reso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, e pubblicato sul sito internet della Banca [www.cr-caldonazzo.it](http://www.cr-caldonazzo.it)

Per ulteriori informazioni sulla Strategia di esecuzione e trasmissione seguita da Cassa Centrale Banca di cui la Banca si avvale, si rinvia al relativo documento di sintesi del negoziatore, disponibile a richiesta presso gli sportelli della Banca.